

**UFFICIO VIGILANZA TRASPARENZA
ANTICORRUZIONE**

**Nota Circolare n. 1/2019
Prot. n. 8533 del 21/03/2019**

Ai Direttori dei Centri

**Ai Dirigenti dell'Amministrazione Centrale
e, p.c.**

Al Direttore Generale f.f.

LORO SEDI

OGGETTO: Decorrenza dei termini nelle istanze di accesso documentale, civico semplice e generalizzato.

Si fa presente che il termine di conclusione del procedimento di accesso, documentale e civico generalizzato, è di 30 giorni decorrente dalla presentazione dell'istanza (Art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 33/2013 e art. 25, comma 4, Legge 241/1990).

Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare n. 2/2017) e come previsto nel Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico semplice e generalizzato, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREA con deliberazione n. 88 del 26/10/2008, **ai fini della esatta determinazione della data di avvio del procedimento, il termine decorre non dalla data di acquisizione al protocollo, ma dalla data di presentazione della domanda, da intendersi come data in cui l'Ente riceve la domanda.**

Soltanto qualora sorgano dubbi sulla data di presentazione della domanda e non vi siano modalità di accertamento attendibili (attendibili ad esempio, deve considerarsi la data di inoltro del messaggio di posta elettronica, anche non certificata), la data di decorrenza del termine per provvedere decorre dalla data di acquisizione della domanda la protocollo.

Alla luce della disciplina sopra menzionata con la presente circolare si rammenta la necessità di rispettare i termini di conclusione del procedimento decorrente dalla data di presentazione dell'istanza.

Dott.ssa Fiorella PITOCCHI
Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza